

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 305**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MALABARBA, MALENTACCHI  
e SODANO Tommaso**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2001**

—————

**Disciplina delle unioni civili**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le forme concrete di organizzazione dei nuclei familiari hanno subito profonde metamorfosi sia all'interno di una medesima cultura nel corso dei secoli, sia nell'ambito di culture differenti, con modalità che vanno dall'organizzazione comunitaria delle collettività primitive, alle strutture matrilineari presenti in molte popolazioni di aree diverse in varie epoche, alle differenti modalità di articolazione della struttura familiare patriarcale, da secoli predominante in vaste aree del pianeta. Nella seconda metà del nostro secolo i comportamenti sessuali ed interpersonali hanno subito una vasta mutazione, ad opera tra l'altro delle profonde variazioni delle condizioni economiche e di organizzazione sociale dei paesi nell'area.

Anche nel nostro paese si è verificata una rilevante trasformazione fin dagli anni Sessanta dei modi di considerare i rapporti interpersonali, i costumi sessuali e le forme di convivenza esistenziale fra gli individui. In conseguenza di questo oggi, in Italia, l'idea di famiglia risulta caratterizzata da modalità assai differenti rispetto a quelle di alcuni decenni or sono.

La legislazione in materia di ordinamento civile ha registrato tali mutazioni (nei comportamenti, nelle abitudini interpersonali, nei modi di pensare i rapporti familiari e di coppia) in tempi e modi fortemente inadeguati e rallentati rispetto alle evoluzioni in atto nella società. Si ritiene quindi necessario contribuire ad un riconoscimento e ad una valorizzazione, anche istituzionali, di tali evoluzioni nei modi di sentire e di agire degli individui, nell'ambito dei rapporti di organizzazione familiare e di convivenza.

Nell'ultimo ventennio in Italia si è fortemente diffusa una convivenza non formaliz-

zata tra persone di sesso diverso, o del medesimo sesso, e tali forme di convivenza di fatto, non istituzionalizzate, risultano tuttora fortemente penalizzate sul piano dell'ordinamento civile dello Stato italiano.

Tale disegno di legge si propone di colmare una lacuna giuridica che metterebbe l'Italia al passo con altri numerosi paesi europei ed extraeuropei in materia di riconoscimento delle famiglie di fatto, attribuendo loro pari diritti e garanzie delle coppie di coniugi.

In particolare, questo disegno di legge si propone di recepire le diffuse risoluzioni e disposizioni approvate dal 1994 ad oggi dal Parlamento europeo, in materia di normativa antidiscriminatoria sulla base dell'orientamento sessuale, attribuendo alle coppie omosessuali gli stessi diritti delle coppie di coniugi, compreso l'accesso all'adozione e all'affidamento di minori.

Riteniamo che l'unione civile fra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso allarghi ed arricchisca il concetto di «famiglia come società naturale» di cui all'articolo 29 della Costituzione, consentendo ai cittadini una più libera scelta della organizzazione della propria vita e delle proprie relazioni familiari. Si desidera sottolineare che a tale proposito, in assenza di legislazione specifica, alcuni comuni negli ultimi anni hanno deliberato norme regolamentari in merito, specificamente circa l'istituzione del registro delle unioni civili.

Il presente disegno di legge è volto a tutelare nei suoi aspetti più generali i tipi di convivenza sopra descritti, inserendoli negli ordinamenti civili affinché venga regolarizzata la loro situazione normativa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Rapporti giuridici tra persone unite  
civilmente)*

1. I rapporti tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti dell'unione civile», legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno un anno e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico, anche ove tale comunione abbia avuto luogo mentre una o entrambe le parti erano nell'ultimo anno della minore età, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la sussistenza di una convivenza che si protrae da uno o più anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, può essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalle parti.

## Art. 2.

*(Riconoscimento delle unioni civili e divieto  
di discriminazione)*

1. Le unioni civili, come definite ai sensi dell'articolo 1, sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.

2. Lo stato di parte dell'unione civile non può essere, per la persona interessata, motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

3. La Repubblica tutela la piena dignità ed il carattere di libera scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.

## Art. 3.

*(Istituzione del registro delle unioni civili)*

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili, di seguito denominato «registro».

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro.

## Art. 4.

*(Certificazione dello stato di unione civile)*

1. L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa.

## Art. 5.

*(Condizione e procedure per la certificazione dello stato di unione civile)*

1. L'unione civile è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della sussistenza, anagraficamente accertata, di una convivenza protrattasi per almeno un anno e dell'assenza delle cause impeditive di cui all'articolo 6, dei requisiti di cui all'articolo 1 e del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri di cui all'articolo 14.

2. L'ufficiale di stato civile deve, altresì, provvedere, contestualmente, agli adempimenti di cui al comma 3, a registrare l'unione civile nel registro.

3. L'ufficiale di stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle di-

chiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale di stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro.

#### Art. 6.

*(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione civile)*

1. È causa impeditiva alla certificazione dello stato di unione civile la sussistenza di matrimonio o di un'altra unione civile per una delle parti dell'unione civile.

2. Ai fini di cui al comma 1 non è causa impeditiva la sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o l'esistenza di un matrimonio o di una unione civile i cui effetti siano stati dichiarati cessati.

#### Art. 7.

*(Equiparazione allo stato di membro di una famiglia)*

1. Lo stato di parte dell'unione civile è equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

*(Cessazione dell'unione civile per volontà consensuale od unilaterale)*

1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

2. L'unione civile può altresì cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale di stato civile. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla

data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale di separazione può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.

Art. 9.

*(Cessazione dell'unione civile per causa di morte)*

1. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.

Art. 10.

*(Certificazione della cessata unione civile)*

1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi degli articoli 8 e 9 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro.

Art. 11.

*(Certificazioni anagrafiche)*

1. Le certificazioni anagrafiche concernenti lo stato di unione civile devono garantire il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione e non possono costituire un elemento di discriminazione a carico degli stessi.

Art. 12.

*(Imposte di certificazione)*

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

## Art. 13.

*(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile)*

1. All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dagli articoli 13 e seguenti, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli.

## Art. 14.

*(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)*

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale che sia parte di una unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.

## Art. 15.

*(Diritti dei figli)*

1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza di essa, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

## Art. 16.

*(Concorso all'adozione od all'affidamento)*

1. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parità di condizione con le coppie di coniugi.

## Art. 17.

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

## Art. 18.

*(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)*

1. All'articolo 712 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: «e della parte di un'unione civile».

2. Ciascuna delle parti dell'unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.

## Art. 19.

*(Incapacità o decesso della parte dell'unione civile)*

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

## Art. 20.

*(Regime patrimoniale dell'unione civile)*

1. Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il



regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.

2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al comma 1, si presume scelto il regime di comunione legale.

#### Art. 21.

##### *(Partecipazione lavorativa all'impresa della parte dell'unione civile)*

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ciascuna delle parti dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma.».

#### Art. 22.

##### *(Eredità fra la parti dell'unione civile)*

1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

2. In tutti gli articoli del libro secondo del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi, si considera esteso anche alla parte di un'unione civile o alle parti dell'unione civile.

## Art. 23.

*(Conseguenze fiscali dell'unione civile)*

1. Gli effetti fiscali che conseguono all'appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estesi alle parti dell'unione civile.

## Art. 24.

*(Oneri fiscali nelle successioni  
per causa di morte)*

1. Nel caso in cui una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

## Art. 25.

*(Risarcimento del danno causato dal fatto  
illecito da cui è derivata la morte di una  
delle parti dell'unione civile)*

1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri stabiliti per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

## Art. 26.

*(Esoneri, dispense e agevolazioni connesse  
al servizio militare)*

1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relative al servizio militare obbligatorio connessi con l'appartenenza ad un nucleo familiare sono estesi, senza limite alcuno, alle parti dell'unione civile.

## Art. 27.

*(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di successione nel contratto di locazione)*

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:

«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.

Nell'eventualità che lo stato di unione civile sia stato certificato dopo l'instaurazione del rapporto locativo il conduttore deve comunicare al locatore, a mezzo di lettera raccomandata, il predetto stato di unione civile, trasmettendogli la relativa certificazione».

## Art. 28.

*(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo può godere anche la parte dell'unione civile.

## Art. 29.

*(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o per l'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell'unione civile.

## Art. 30.

*(Norme penali)*

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell'unione civile.».

2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.».

## Art. 31.

*(Norme di procedura penale)*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre».

## Art. 32.

*(Obblighi dei comuni)*

1. Il comune è tenuto a farsi carico della tutela della piena dignità e del carattere di libera scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.